



**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI**  
**Provincia di Forlì - Cesena**

**REG. ORDINANZE NUMERO 2 DEL 23/05/2022**

OGGETTO:	ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE - ANNO 2022
----------	---

**IL SINDACO**

- Vista la Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2002, recante la "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02 ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 25/02/2013, recante la "Legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11, rubricata "Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari";
- Vista l'Ordinanza Balneare n. 1/2019, approvata con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna n. DPG/2019/4234 dell'8/3/19 per come modificata, da ultimo, con Determina Dirigenziale n. 6241 del 1/4/2021;
- Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 7/2019, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 11 aprile 2019;
- Visti gli articoli 31 e 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Visto il D.Lgs. n. 112/98
- Visto il DPCM 14/11/1997;
- Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche/integrazioni;
- Visto il Piano Particolareggiato Arenile (Var. n. 2) approvato con delibera C.C. n. 22 del 21/04/2009, nonché l'adozione del nuovo piano dell'arenile di cui alla delibera C.C. n.10 del 13/02/2019;
- Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

- Dato atto della necessità di provvedere alla integrazione dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, emessa dai competenti uffici regionali, nei limiti dalle stesse previsti e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;
- Sentita la rappresentanza dei concessionari degli stabilimenti balneari in data 11/05/2021;
- Vista l'Ordinanza Balneare Integrativa Comunale per l'anno 2021;
- Dato atto che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni normative previste in materia,

#### **ORDINA**

che le disposizioni di cui all'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4234 in data 8/3/2019, per come modificata, da ultimo, dalla Determinazione Dirigenziale n. 6241 del 1/4/2022, **vengano integrate dalle seguenti disposizioni:**

#### **ARTICOLO 1**

##### ***DIVIETO DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DURANTE LE ORE NOTTURNE***

1. Fatta eccezione per gli eventi autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate, è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 00:00 alle ore 05:00. Al di fuori di questa fascia oraria l'accesso alla spiaggia non può essere precluso risultando, pertanto, vietata l'apposizione di qualsivoglia "ostacolo" (cancelli, transenne, reti od altro) che limiti il libero accesso alla spiaggia.
2. Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati e, analogamente, non si applica ai proprietari dell'arenile.
3. Tale divieto, infine, non si applica in occasione della c.d. "Notte Rosa".

#### **ARTICOLO 2**

##### ***ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE***

- 1 Ai fini della presente ordinanza, la zona di mare antistante la costa, per una profondità di 300 metri dalla battigia, è riservata alla balneazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019.
- 2 Ogni concessionario o titolare di stabilimento balneare, dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'avvenuto posizionamento delle boe di segnalazione dei limiti della zona di mare riservata alla balneazione. Al riguardo, l'art. 2/1 Lett. A) dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, prevede che i limiti indicati debbano essere segnalati, a cura dei

concessionari frontisti, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l'uno dall'altro.

I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali, entro l'avvio dell'attività balneare, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione della previsione in parola. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore. In caso di condizioni meteo marine avverse la sostituzione potrà avvenire a condizioni meteo marine ristabilite.

### **ARTICOLO 3**

#### **FASCIA DI SPIAGGIA DESTINATA AL LIBERO TRANSITO**

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza Balneare Regionale, è fissata in minimo di metri 5 (cinque) per tutto il territorio comunale. In detta fascia è vietato il posizionamento di teli, lettini e sdraio.

### **ARTICOLO 4**

#### **COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E DELLE MOTONAVI TRASPORTO PASSEGGERI**

- 1 Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno di due fasce orarie ben definite: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative alle emergenze.
- 2 Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09:30 alle ore 13:00, dalle ore 11:30 alle ore 12:30, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.

### **ARTICOLO 5**

#### **DISTANZE TRA GLI OMBRELLONI**

Le distanze minime tra gli ombrelloni di cui all'art. 5, lett. A), punto 5 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, sono, per tutto l'arenile: metri 3,00 tra le file di ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio, metri 2,50 tra gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio sulla stessa fila.

Le menzionate misure minime dovranno essere aumentate (in uno o in entrambi i lati) al fine di rispettare la superficie minima tra ombrelloni di mq. 10,50, come previsto dall'art. 5, lett. A), punto 5.3 dell'Ordinanza Balneare Regionale, il quale consente,

in caso di aree soggette a fenomeni di erosione, di ridurre il distanziamento garantendo, invero, comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq tra i sistemi di ombreggio.

#### **ARTICOLO 6**

#### **STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "ANNESSI"**

1. L'orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5) dell'Ordinanza Regionale n. 1/2019, che prevede, dalle ore 09:30 alle ore 18:30, una fascia oraria minima in cui gli stessi devono rimanere necessariamente aperti.
2. Fatto salvo l'orario minimo di cui sopra, l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, previa informazione al pubblico mediante cartelli esposti nell'esercizio in posizione ben leggibile all'esterno ed, eventualmente, con altri mezzi idonei di informazione.
3. Rimane fermo l'orario notturno di chiusura dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di cui all'art. 1) comma 1) della presente ordinanza, ferma la sopra citata deroga in occasione della c.d. "Notte Rosa" o nel caso di particolari eventi autorizzati.
4. La disciplina oraria degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ubicati sull'arenile ed annessi agli stabilimenti balneari, segue quella degli stabilimenti balneari, ovvero libera determinazione dell'orario di attività con rispetto delle prescrizioni minime e del divieto in orario notturno, sempre previa informazione al pubblico.
5. Si prevede, inoltre, un generale divieto di utilizzo delle aree ludiche dell'arenile dalle ore 13:00 alle ore 15:30, onde evitare disturbo alla quiete pubblica.
6. Negli stabilimenti balneari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 2, lettera a) b) dell'Ordinanza Regionale) può essere svolta, nell'arco di vigenza della stagione balneare, previa comunicazione del titolare dello stabilimento balneare (o titolare del bar annesso) se persona diversa, in questo caso acquisendo comunque il preventivo assenso scritto del titolare dello stabilimento balneare), una festa di intrattenimento, ivi comprese eventuali cene in spiaggia, alla settimana, fermo il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a le emissioni sonore possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del DPCM 14/11/1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel, rilevato in facciata degli edifici con ambienti abitativi, e cessare tassativamente alle ore 24:00.  
In caso di feste diurne le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13:00 alle 16:00;
  - b le casse di amplificazione e ogni altro dispositivo di diffusione sonora e musicale, da tenere comunque a volume moderato in ogni occasione di funzionamento, devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli

stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti balneari, ma sempre rivolti verso il mare;

7. In deroga alle disposizione del precedente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste o altre iniziative serali.
8. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente alla Polizia Municipale del Comune di San Mauro Pascoli (almeno 48 ore prima ed utilizzando gli appositi moduli) l'organizzazione di feste od eventi nonchè, quando previsto, di presentare la Dichiarazione di Inizio attività alla S.I.A.E. o la S.C.I.A., almeno 10 giorni prima, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Ufficio Attività Economiche che, se del caso, provvederà ad inoltrarlo, per le relative verifiche, all'Azienda U.S.L. della Romagna.

#### **ARTICOLO 7**

#### **AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO SULLE AREE DEMANIALI DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITÀ FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTI E DELLE ATTIVITÀ DI SCUOLE VELA E NUOTO**

1. II nulla osta all'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di noleggio natanti, scuole di vela e nuoto sono rilasciate dal dirigente competente entro i limiti numerici previsti per l'anno 2004, fatti salvi gli effetti dei subingressi per atto tra vivi o mortis causa e fatta eccezione per l'eventuale attivazione di una nuova scuola di nuoto o vela. I nulla osta verranno apposti in calce alla comunicazione di prosecuzione dell'attività per l'anno 2021 effettuata dai soggetti di cui sopra.  
Non sono previste autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento del commercio in forma itinerante, in quanto lo stesso incompatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime o comunque dell'arenile, da parte del pubblico. Per lo stesso motivo, fatte salve specifiche autorizzazioni, da rilasciarsi previa acquisizione di assenso da parte dei concessionari interessati o titolari di stabilimento balneare, vietato sulle aree demaniali marittime lo svolgimento di mestieri girovaghi, attività pubblicitarie/promozionali, raccolte fondi, firme/petizioni e la mendicizia.
2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 6 comma 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2003-1/2004 è stato istituito il registro delle autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto. In detto registro verranno annotati i nulla osta rilasciati in base al comma 1.

#### **ARTICOLO 8**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E SALVATAGGIO**

- 1 I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani di salvamento, sono assicurati

dalle ore 09:30 alle ore 18:30, a partire dall'ultimo fine settimana di maggio (28/5) e fino al secondo fine settimana di settembre (11/9), nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.7/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

2. In relazione all'obbligo delle 3 postazioni contigue, introdotto dal 2017 nell'Ordinanza Balneare Regionale, sentito nell'anno di introduzione della modifica il competente ufficio regionale, nonché l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, per quanto riguarda il tratto di spiaggia di San Mauro Pascoli, visto il suo limitato ambito, si provvede ad autorizzare in deroga il servizio di salvamento, analogamente a quanto fatto per gli scorsi anni, ritenendo garantita la sicurezza della balneazione: n. 5 postazioni a servizio di circa 750 metri di spiaggia.
3. Nel caso in cui il servizio sia svolto mediante piano di salvamento, così come previsto dall'art. 5) lettera C) dell'Ordinanza Balneare Regionale, e qualora approvato, è consentita l'interruzione del servizio esclusivamente nell'intervallo orario tra le ore 13:00 e le ore 14:00. Tale interruzione deve essere resa nota mediante le apposite bandiere previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 7/2019 emessa dal Circondario Marittimo di Cesenatico.
4. Per le modalità di presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso, si rimanda a quanto previsto all'art. 5 lettera C) punto 5 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e all'art. 4 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 7/2019 dell'ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 lettera C) punto 8 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, si dispone che ogni stabilimento balneare ed ogni altra struttura balneare che non aderisca a piani di salvamento è tenuto ad avere in proprio la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante.
6. Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo, gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico nei limiti orari previsti dall'art. 6 della presente Ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 7/2019 emessa dal Circondario Marittimo di Cesenatico. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 5 lett. C) punto 6 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019

#### **ARTICOLO 9**

##### **ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE**

- 1 Ad integrazione di quanto previsto dalla Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 2 comma 2 lett. b), si dispone che l'ormeggio permanente diurno dalle ore 06,00 alle ore 21,00 di natanti destinati al noleggio è consentito previa autorizzazione

rilasciata alle cooperative degli esercenti stabilimenti balneari o di altri soggetti, che avranno presentato domanda per i loro associati o per eventuali soggetti terzi noleggiatori di natanti negli specchi acquei di loro competenza.

- 2 L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con l'annotazione delle prescrizioni tecniche che sono state indicate dall'autorità marittima territorialmente competente, da ritenersi vincolanti per la suddetta autorizzazione.
- 3 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4) punto 1) lett. a), i titolari di concessione per il noleggio/locazione di natanti, possono lasciare in sosta canoe o simili su appositi porta canoe, fatto salvo l'eventuale possesso della concessione demaniale.
- 4 Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 4 comma 1 lett. g), si dispone che, nel periodo dall'ultimo fine settimana di maggio fino al secondo fine settimana di settembre, è vietato transitare o sostare sulla spiaggia con veicoli a braccia o velocipedi. Fanno eccezione eventuali mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al Comune almeno 15 giorni prima dell'evento, e nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale, se concessa.
- 5 Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 4 comma 1 lett. g), si dispone che, in caso di mareggiate o spiaggiamenti eccezionali, dichiarati dagli uffici comunali competenti in materia di igiene ambientale e di protezione civile e tempestivamente segnalati all'autorità marittima, agli esercenti gli stabilimenti balneari ed alla Polizia Municipale, il transito e/o la sosta in spiaggia dei mezzi per la pulizia delle spiagge e la manutenzione pubblica è consentito anche oltre le ore 09:00 e prima delle ore 18:30. I concessionari frontisti interessati alle operazioni di pulizia straordinaria dovranno provvedere direttamente a delimitare il tratto di intervento e vigilare sulle operazioni sino alla fine della loro durata. Le operazioni di preparazione del rifiuto da asportare dovranno essere eseguite dagli esercenti gli stabilimenti balneari e dagli altri concessionari di norma entro le ore 07.00, ad eccezione dei casi eccezionali sopra citati.
- 6 Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 4 comma 1 lett. j), l'Ufficio Demanio del Comune può autorizzare l'accesso di animali in spiaggia per lo svolgimento di particolari eventi e/o manifestazioni.
- 7 Nello specchio acqueo prospiciente il Comune di San Mauro Pascoli è possibile chiedere concessioni stagionali per l'installazione di campi da Beach Volley e/o altalene. La richiesta di concessione dovrà essere formulata nel rispetto delle modalità operative di comunicazione dei dati delle concessioni (S.I.D.) modello D1. La concessione verrà regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della concessione saranno a carico del richiedente.
- 8 Sulle aree demaniali marittime, in concessione e/o private, del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere attività di

massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione.

#### **ARTICOLO 10**

#### **DISCIPLINA PER IL TRANSITO SULLA BATTIGIA E PER IL BAGNO IN MARE DEI CANI**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 4 comma 1, si consente l'accesso dei cani alla battigia, dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00, a condizione che il cane venga condotto con guinzaglio non estendibile e, se del caso, venga dotato di opportuna museruola;
2. La balneazione in mare per i cani è consentita esclusivamente nello specchio di mare di circa mt. 25/30 (larghezza) x mt. 20/25 (profondità), situato di fronte alla spiaggia "Fido beach", delimitato con boe galleggianti ed esclusivamente dalle ore 7:00 alle 9:00, dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19.00 alle 21.00.
3. Il bagno è consentito a non più di 5 (cinque) cani contemporaneamente e per un massimo di 10 minuti ciascuno.
4. Il bagno del cane deve essere vigilato dal proprietario/detentore, il quale deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica. Proprietario del cane che, come previsto dalla normativa vigente, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso.
5. Per poter essere ammessi al bagno in mare i cani dovranno essere in possesso di certificato veterinario di "buona salute", rilasciato negli ultimi 30 giorni.
6. Eventuali deiezioni solide devono essere prontamente rimosse dal proprietario/detentore e depositate negli appositi contenitori per rifiuti.
7. Il transito sul bagnasciuga del proprietario/detentore con il cane è consentito solo con il cane tenuto al guinzaglio ed esclusivamente per raggiungere l'area destinata al bagno in mare per i cani e, quindi, nel solo tratto prospiciente la stessa.
8. I trasgressori alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento).

#### **ARTICOLO 10 bis**

#### **DELIMITAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER CANI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

Come previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all'art. 4, comma 1, lett. J), si fa presente che tutti i titolari degli stabilimenti balneari che volessero allestire un'area cani all'interno del proprio stabilimento, sono tenuti a presentare al Comune di San Mauro Pascoli una apposita S.C.I.A.,



attestando il rispetto dei requisiti e delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. della Romagna in materia ed allegando elaborato planimetrico dal quale risultino le dotazioni richieste dall'Azienda.

**ARTICOLO 11**  
**TAPPETI ELASTICI E GONFIABILI**

- 1 L'installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici, fermo restando l'osservanza della disciplina di settore, è consentita previa comunicazione al Comune e nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale.
- 2 Non è invece consentita, così salvaguardando il cono visivo, l'installazione stabile di gonfiabili, a meno che non si tratti di installazioni collegate a manifestazioni di breve durata e previa acquisizione di apposita autorizzazione.

**ARTICOLO 12**  
**PUBBLIFONO E IMPIANTI DI FILODIFFUSIONE ESTERNI**

1. **PUBBLIFONO:** gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando, dunque, di effettuare qualunque forma di pubblicità per propri o altri prodotti. Tale impianto, se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli stabilimenti balneari, potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere messaggi di pubblica utilità o di altro tipo, previo apposito accordo tra esercenti stabilimenti balneari e Amministrazione comunale, provinciale o regionale.
2. **FILODIFFUSIONE:** gli impianti di filodiffusione, o comunque altri impianti e/o strumenti di diffusione sonora, possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad un'altezza massima di mt. 2,00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso il perimetro interno dello stabilimento balneare.
3. Le emissioni sonore di cui ai punti 1. e 2. dovranno comunque essere a volume moderato e nel rispetto delle seguenti fasce orarie: 09:00/13:00 e 16:00/19:00.

**ARTICOLO 13**  
**PRESCRIZIONI DI DIVIETO DI FUMO SULLA BATTIGIA E NELLO SPECCHIO ACQUEO**

Al fine di tutelare la salute pubblica è fatto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come "battigia", ai sensi dell'art. 4, comma 1, Lett. c) dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, come individuato dall'art. 3 della presente Ordinanza. Divieto di fumo che vige anche nello specchio acqueo definito dall'art. 2 della presente Ordinanza.

**ART. 14 SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, come richiamate dall'art. 7 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 9 del 31 maggio 2002.

Testo consultabile sul sito del Comune:  
[www.comune.sanmauropascoli.fc.it](http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it)

Sindaco  
GARBUGLIA LUCIANA